

N. 01885/2014REG.PROV.COLL.

N. 09391/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 9391 del 2013, proposto dal signor Carmine Palmieri, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio D'Angelo e Pasquale Di Fruscio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Leonardo Salvatori, in Roma, via Sicilia, n. 50;

contro

L'U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del prefetto pro tempore, Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, nonché la Commissione Elettorale Mandamentale di Arienzo e la Sottocommissione Elettorale Mandamentale di Arienzo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti di

signori Pasquale De Lucia (anche appellante incidentale) e Angelo Frasca, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Tagliatela e Monica Tagliatela, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Castrense, n. 7;
signori Antonio Nuzzo, Vincenzo Papa, Maria Lettieri, Carmela Di Nuzzo, Clemente Biondillo, Raffaele Cantone, Giovanni Esposito, Salvatore Migliore, Clemente De Lucia, Michele D'Addio, Roberto De Rosa, Giovanni Ferrara, Angelo De Rosa, Antonio De Lucia, Antonio Basilicata, Michele Mariano Affinito, Antonio Migliore, Raffaele Iadaresta, Giovanbattista Martinesi, Gaetano Ippolito, Pietro Piscitelli, Giuseppe D'Ambrosio, Carmine Nasta, Marchilio Izzo, Annibale Melchiorre, Vincenza Lucia Ferrara, Raffaele Petrone, Natale Andrea De Lucia, Francesco Petrone e Angelo De Rosa, tutti non costituiti nel secondo grado del giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione II, n. 5563/2013, resa tra le parti, concernente la competizione elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di San Felice a Cancellò, svoltasi nei giorni 26 e 27 maggio 2013;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Caserta, del Ministero dell'Interno, della Commissione elettorale mandamentale di Arienzo e della Sottocommissione elettorale di Arienzo, nonché dei signori Pasquale De Lucia e di Angelo Frasca;

Viste le memorie difensive del sig. Angelo Frasca e delle Amministrazioni statali intimato;

Vista la memoria difensiva con appello incidentale condizionato del sig. Pasquale De Lucia;

Vista la propria ordinanza 12 febbraio 2014, n. 610;

Visto l'art. 60 del c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Antonio D'Angelo, Pasquale Di Fruscio e Giovanni Tagliatalata;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

FATTO E DIRITTO

I.- 1.- Il sig. Carmine Palmieri, iscritto nelle liste elettorali del Comune di S. Felice a Canello, ha partecipato alle elezioni del 26 e 27 maggio 2013 come candidato Sindaco. Allo stesso erano collegate otto liste: "Paese Libero", "Grande San Felice", "UDC", "Patto dei Moderati", "Sviluppo e lavoro", "Nuovo PSI", "Avanti San Felice" e "Popolo della libertà".

Al termine delle elezioni, con verbale del 31 maggio 2013, è stato proclamato Sindaco il sig. De Lucia Pasquale, che era sostenuto dalle seguenti liste: "Rinascita", "San Felice Adesso", "Rinnovamento San Feliciano", "Nuova Generazione", "Partito del Popolo San Feliciano", "Onda tricolore" e "Uniti con De Lucia".

Con il ricorso n. 2914 del 2013, il suddetto candidato non eletto Sindaco, ritenendo che l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e dell'atto di accettazione della candidatura a consigliere comunale e alla carica di Sindaco del Sig. Pasquale De Lucia e di tutte le liste a lui collegate, nonché della lista del "Partito Democratico", effettuata da un consigliere provinciale, fosse illegittima (nell'assunto che, in base all'art. 14 della l. n. 53/1990, i consiglieri comunali e provinciali sarebbero legittimati ad eseguire le autenticazioni solo con riferimento alle operazioni elettorali nell'Ente nel quale operano), ha impugnato presso il T.A.R. Campania, Napoli, gli atti di proclamazione del Sindaco e dei consiglieri comunali appartenenti alle liste a lui collegate, oltre che tutti gli atti presupposti, consequenziali e collegati.

I.2.- Il candidato eletto Sindaco, sig. Pasquale De Lucia, ha proposto ricorso incidentale condizionato, chiedendo l'annullamento dell'autenticazione delle firme relative alla presentazione delle liste n. 9 Popolo della Libertà, n. 10 Paese Libero, n. 12 Sviluppo e Lavoro, n. 13 Unione di Centro, n. 14 Patto dei Moderati, n. 16 Grande San Felice; n. 17 Partito Democratico, nonché dell'atto di accettazione della candidatura a Sindaco del sig. Palmieri, del sig. Basilicata Antonio e di tutti i consiglieri comunali.

I.3.- Con la sentenza in epigrafe indicata l'adito T.A.R., ritenuta fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni statali evocate in giudizio, formulata dall'Avvocatura dello Stato ed estromessi dal giudizio il Ministero dell'Interno, l'Ufficio Centrale Elettorale e la Sottocommissione Elettorale Circondariale, ha respinto il ricorso, nel sostanziale assunto che, poiché il consigliere provinciale è abilitato a svolgere le autenticazioni senza alcun limite che non sia quello legato al territorio dell'Ente presso il quale è stato eletto, esso è abilitato ad autenticare le firme ai sensi dell'art. 14 della l. n. 53/1990 all'interno del territorio provinciale e, quindi, anche in relazione alle elezioni relative ai Comuni che ricadono in tale ambito.

I.4.- Con il ricorso in appello in esame il sig. Carmine Palmieri ha chiesto la riforma di detta sentenza deducendo i seguenti motivi:

a) "Error in iudicando", violazione del giusto procedimento, violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della l. n. 53/1990, illegittimità delle autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di lista e dell'accettazione delle candidature a Sindaco e a Consigliere comunale. Conseguente nullità delle liste illegittimamente sottoscritte ed autenticate. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e per illogicità manifesta.

Il T.A.R. si è discostato dal prevalente orientamento giurisprudenziale circa la interpretazione dell'art. 14 della l. n. 53/1990, enucleando un principio secondo cui al consigliere provinciale sarebbe sempre consentito l'esercizio di autenticazione delle firme nell'ambito del territorio provinciale, indipendentemente dalla indizione di tornate elettorali da parte di Enti diversi da quello di appartenenza.

Ma la tesi non terrebbe in adeguato conto le circostanze che il potere di autentica affidato ad un organo politico, come il consigliere provinciale, ha natura del tutto eccezionale e che dovrebbe quindi sussistere, oltre al requisito della

territorialità, anche quello della pertinenza, con la conseguenza che il consigliere di un Ente locale non potrebbe essere abilitato ad autenticare liste elettorali afferenti ad un Ente di cui non faccia parte.

La osservazione del primo Giudice – secondo cui dalla norma sopra indicata non si evince la sussistenza del limite della pertinenza alla competizione elettorale e che quindi ritenerlo sussistente costituirebbe una violazione della lettera della legge - sarebbe contraddetta dalla ammissione, da parte dello stesso Giudice, della sussistenza del limite della territorialità, che pure non è indicato nella norma stessa.

La giurisprudenza formatasi al riguardo avrebbe del resto sempre affermato che l'esercizio del potere di autentica delle sottoscrizioni, conferito in via eccezionale ai soggetti indicati dall'art. 14 della l. n. 53/1990, può essere esercitato al ricorrere dei due requisiti concorrenti della territorialità e della pertinenza, come confermato dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 9 ottobre 2013, che, sia pure in ipotesi diversa da quella in esame, avrebbe affermato che i Giudici di Pace sono legittimati ad esercitare il potere certificativo esclusivamente nel territorio di competenza dell'Ufficio di cui sono titolari, quindi con riferimento alle funzioni svolte.

Se è stata ritenuta legittima l'attività di autentica svolta da un consigliere provinciale, con riguardo ad elezioni regionali o politiche, poiché l'intero corpo elettorale provinciale risulta coinvolto nella consultazione, viceversa esso consigliere non potrebbe autenticare le firme per l'elezione del consiglio comunale, perché in tal caso solo una parte del corpo elettorale provinciale rimane coinvolto nella consultazione e conseguentemente verrebbe meno il requisito della pertinenza.

b) Sono stati quindi riproposti i motivi formulati in primo grado:

Violazione del giusto procedimento, violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della l. n. 53/1990, illegittimità delle autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di lista e dell'accettazione delle candidature a Sindaco e a consigliere comunale. Conseguente nullità delle liste illegittimamente sottoscritte ed autenticate. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e per illogicità manifesta.

La norma in epigrafe indicata dovrebbe essere correttamente interpretata nel senso che i consiglieri comunali e provinciali sono legittimati ad eseguire le autenticazioni soltanto con riferimento alle operazioni elettorali dell'Ente nel quale operano, come confermato dal tenore del "vademecum 2013" (contenente le istruzioni per la elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale), che richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 31 marzo 2012, n. 1889, secondo la quale l'autenticazione delle firme è norma 'di beneficio' e quindi di stretta interpretazione, sicché può essere espletata dalle autorità politiche solo in relazione alle competizioni elettorali dell'Ente territoriale di cui esso faccia parte, soggiacendo al rispetto dei due requisiti concorrenti della territorialità e della pertinenza della competizione elettorale.

Nel caso di specie le autenticazioni delle sottoscrizioni e delle accettazioni alla candidatura di consigliere comunale delle liste collegate al candidato Pasquale De Lucia e la lista presentata dal "Partito Democratico" sono state effettuate da due consiglieri provinciali che, tuttavia, non sarebbero stati a tanto legittimati.

Tanto comporterebbe, ai sensi dell'art. 130 del c.p.a., la sostituzione dei candidati illegittimamente proclamati con coloro che hanno diritto di esserlo, avendo partecipato legittimamente più di una lista. In subordine andrebbe disposta la ripetizione della competizione elettorale con la partecipazione solo della "Lista Palmieri" e della "Lista Movimento 5 stelle", validamente presentate.

I.5.- Con memoria depositata il 20 gennaio 2014 l'Avvocatura Generale dello Stato, già costituita in pari data per le Amministrazioni statali intimata, ha eccepito il difetto di legittimazione delle Amministrazioni stesse, dovendo essere, ex art. 130, comma 3, del c.p.a., notificato il ricorso relativo alle operazioni elettorali all'Ente della cui elezione si tratta, cioè l'Ente locale interessato dalle elezioni, cui vanno imputati i risultati elettorali, e non l'Amministrazione statale cui appartengono gli organi preposti alle elezioni.

I.6.- Con memoria depositata il 22 gennaio 2014 si è costituito in giudizio il sig. Angelo Frasca, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso in appello per mancata precisazione dei motivi per i quali la decisione impugnata sarebbe erronea e da riformare, nonché ne ha dedotto l'infondatezza, concludendo per la rielezione.

I.7.- Con memoria difensiva recante anche appello incidentale condizionato, notificata il 20 gennaio 2014 e depositata il 22 gennaio 2014, il sig. Pasquale De Lucia, eletto Sindaco, ha eccepito la inammissibilità dell'appello per non essere stati indicati i motivi per i quali la impugnata sentenza sarebbe da riformare e ne ha dedotto la infondatezza. Egli ha quindi riproposto le ragioni a sostegno delle istanze formulate in primo grado in via incidentale, con riguardo alla regolarità del contraddittorio, nell'assunto che sussisterebbe inesistenza e difetto di notifica con riguardo ai consiglieri comunali Maria Lettieri e Angelo De Rosa, con inammissibilità del ricorso.

Il sig. De Lucia ha anche sostenuto che il ricorso sarebbe comunque inammissibile perché l'attuale appellante avrebbe agito solo quale candidato Sindaco, non quale rappresentante delle liste a lui collegate o dei candidati ai posti di consigliere comunale in esse indicati, con interesse limitato alla sola carica di Sindaco o di consigliere comunale, ed ha

quindi eccetto la inammissibilità e dedotto la infondatezza della richiesta di attivazione del potere di correzione di cui all'art. 130, comma 9, del c.p.a. o di annullamento delle operazioni elettorali e rinnovazione delle stesse.

Ehli ha infine concluso per la reiezione del ricorso in appello e, in subordine, per l'accoglimento dell'appello incidentale.

I.8.- Alla udienza in camera di consiglio dell'11 febbraio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 60 del c.p.a..

II.9.- Tanto premesso va innanzi tutto valutata, da parte del Collegio, la fondatezza della eccezione formulata dalla Avvocatura Generale dello Stato di difetto di legittimazione passiva dell'U.T.G. - Prefettura di Caserta, del Ministero dell'Interno, della Commissione elettorale mandamentale di Arienzo e della Sottocommissione elettorale di Arienzo, nell'assunto che, ex art. 130, comma 3, del c.p.a., il ricorso relativo alle operazioni elettorali avrebbe dovuto essere notificato solo all'Ente della cui elezione si tratta, cioè l'Ente locale interessato dalle elezioni, cui vanno imputati i risultati elettorali, e non alle Amministrazioni statali cui appartengono gli organi preposti alle elezioni.

Va in proposito osservato che - mentre l'art. 129 del c.p.a. stabilisce che il ricorso avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni deve essere notificato all'Ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati - il seguente art. 130 dispone, invece, che il ricorso contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali deve essere notificato, ai sensi, del comma 3,: a) all'Ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di Comuni, Province e Regioni; b) all'Ufficio elettorale centrale nazionale, in caso di elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; c) alle altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad almeno un controinteressato.

Alla fattispecie in esame è indubbio che sia applicabile l'art. 130 citato e pertanto non era necessario notificare il gravame, oltre che al Comune di San Felice a Cancellò e ai candidati controinteressati, anche agli altri organi abilitati a dichiarare i risultati finali del procedimento elettorale, che non hanno legittimazione passiva nel giudizio perché, per la loro posizione di neutralità, non sono portatori di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei loro atti (Consiglio di Stato, sez. V, 26 settembre 2013, n. 4762; 18 gennaio 2013, n. 278; Ad. Plen., 31 luglio 1996, n. 16).

Poiché le disposizioni del c.p.a. nulla aggiungono al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale nei giudizi elettorali avanti al Giudice amministrativo l'individuazione della pubblica Amministrazione, cui spetta la qualità di parte necessaria, va infatti effettuata in base al criterio di imputazione dei risultati della consultazione elettorale medesima e non con riferimento al criterio dell'imputazione formale, nel caso di specie, trattandosi di elezione degli organi comunali, la parte necessaria era solo il Comune, e va esclusa ogni legittimazione passiva di tipo formale (sotto il profilo cioè dell'emissione degli atti impugnati) in capo ad organi diversi dall'ente di cui sopra, quali la Commissione e elettorale mandamentale la Sottocommissione elettorale, il Ministero dell'interno e l'Ufficio Territoriale di Governo, per loro natura neutrali (Consiglio di Stato, Sez. V, 23 luglio 2010, n. 4851).

Per le considerazioni che precedono va accolta la eccezione in esame e va disposta la estromissione dal giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Caserta, del Ministero dell'Interno, della Commissione elettorale mandamentale di Arienzo e della Sottocommissione elettorale di Arienzo.

II.10.- Nel merito la Sezione valuta l'appello in esame infondato.

II.11.- Va osservato che l' art. 14 della legge n. 53/1990 stabilisce che *"sono competenti ad eseguire le autenticazioni i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco"*.

La citata norma è, ad avviso della Sezione, volta ad agevolare e semplificare lo svolgimento del procedimento elettorale, come più volte affermato dalla giurisprudenza in materia, ampliando il novero dei soggetti abilitati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste (Consiglio di Stato, sez. V, 18 settembre 2005, n. 4451).

Come rilevato dal primo Giudice, dal tenore delle disposizioni in materia di autenticazione di sottoscrizione (di cui all'art. 1, primo comma, lettera i), del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e al successivo art. 21, secondo comma, ultima parte, a proposito dell'autenticazione delle sottoscrizioni in generale) si evince che la funzione generale di autenticazione, non resa diversa dalla specialità del procedimento elettorale, consiste nell'attestazione del compimento di un'attività materiale, con cui viene certificata l'apposizione della sottoscrizione in presenza del pubblico ufficiale, con immediata trasposizione del risultato di tale percezione in un documento rappresentativo dell'accaduto munito di fede privilegiata, come avviene per gli atti pubblici.

Secondo recente e pienamente condivisa giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (A.P. 9 ottobre 2013, n. 22), l'individuazione dei soggetti, ai quali la citata disposizione della legge elettorale conferisce detta pubblica funzione certificativa, da cui deriva la fede privilegiata dell'attestazione proveniente dal pubblico ufficiale, propria dell'atto pubblico (ex art. 2699 del c.c.), implica un rinvio allo statuto proprio delle singole figure di pubblici ufficiali, e dunque anche ai limiti territoriali entro i quali i medesimi esercitano, in via ordinaria, le proprie funzioni, sicché i limiti alla competenza territoriale dell'ufficio di appartenenza integrano un elemento costitutivo della fattispecie autorizzatoria.

Ciò in quanto il citato art. 2699 del c.c. - secondo cui "*l'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato*" - stabilisce un preciso nesso di collegamento tra la competenza territoriale (e per materia) del pubblico ufficiale ed il luogo di esercizio del potere di autenticazione (costituendo l'indicazione del luogo di attestazione della sottoscrizione, nella relazione di autentica, parte essenziale dell'atto pubblico).

E' stato quindi confermato con detta sentenza il consolidato principio giurisprudenziale, secondo il quale i pubblici ufficiali, cui l'art. 14 della l. n. 53/1990 conferisce il potere di autenticare le sottoscrizioni delle liste di candidati, siano legittimati ad esercitare il potere certificativo con l'unico limite costituito dai limiti del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono.

E' quindi quello territoriale l'unico limite che in base alle disposizioni vigenti in materia di autenticazione di firme nel nostro ordinamento è da ritenere implicitamente apponibile al potere attribuito ai pubblici ufficiali indicati nel citato art. 14 della l. n. 53/1990.

Deve quindi ritenersi che il consigliere provinciale sia abilitato a svolgere le autenticazioni senza alcun limite che non sia quello legato al territorio dell'Ente presso il quale è stato eletto, che rappresenta l'elemento costitutivo di ogni Ente locale (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1889/2012, secondo cui in materia sussiste l'unico limite della territorialità, con la conseguenza che il consigliere provinciale non può autenticare firme relative a competizioni elettorali di altra Provincia).

Poiché gli organi degli Enti locali svolgono le proprie funzioni soltanto all'interno del territorio amministrato, il consigliere provinciale deve ritenersi abilitato ad autenticare le firme, ai sensi di detto art. 14 della legge n. 53/1990, all'interno di tutto il territorio provinciale di competenza e, quindi, anche con riguardo alle elezioni da svolgersi in Comuni che ricadono in tale ambito.

In proposito il Collegio – dopo un maturo esame - non condivide l'orientamento espresso da questa Sezione con la sentenza 8 maggio 2013, n. 2501, secondo la quale per i consiglieri comunali e provinciali sussisterebbe, oltre a quello territoriale, l'ulteriore limite della "pertinenza della competizione elettorale", nel senso che la norma in esame attribuirebbe il potere di autentica a tali organi politici solo per le elezioni dell'Ente al quale essi appartengono.

A prescindere dalla circostanza che tale ulteriore limite della "pertinenza della competizione elettorale" non risulta dalla ivi richiamata precedente sentenza di questa Sezione 31 marzo 2012, n. 1889 (che si limita ad affermare il principio della territorialità), né dalla sentenza, pure richiamata, 16 aprile 2012, n. 2180, della Sezione stessa (che pure si limita ad affermare che il territorio costituisce elemento costitutivo di ogni ente territoriale, per cui necessariamente i suoi organi esercitano le proprie funzioni nei limiti di questo), la riduttiva interpretazione della norma effettuata con detta sentenza non trova, ad avviso del Collegio, riscontro né nel quadro normativo sopra delineato, né in una esigenza giuridicamente apprezzabile, essendo, come in precedenza accennato, finalizzato il potere disciplinato dal citato art. 14 della l. n. 53/1990, ad agevolare e semplificare lo svolgimento del procedimento elettorale.

Infatti, come già accennato in precedenza, essendo i consiglieri provinciali nell'esercizio delle loro funzioni qualificabili come pubblici ufficiali, in relazione a tale natura essi possono esercitare i poteri strettamente connessi a tale qualità senza alcun limite, se non quello direttamente (e chiaramente) evincibile dal dettato normativo, dal quale è tuttavia possibile desumere solo quello legato al territorio: in sede interpretativa, anche per la tutela degli affidamenti legittimi che sorgono dal dato letterale dell'art. 14, non possono essere individuati ulteriori (e non esplicitati) presupposti per la sua applicazione.

Non è invece possibile evincere da detto quadro normativo la sussistenza dell'ulteriore limite della "pertinenza della competizione elettorale", che, quindi, costituisce una limitazione non individuata dalla legge per l'esercizio delle funzioni di tali organi politici, che come condivisibilmente asserito nella impugnata sentenza, non è giustificata nemmeno da esigenze sostanziali di certezza giuridica ulteriori rispetto a quelli esigibili dall'attività di autentica della sottoscrizione di soggetti diversi dal pubblico ufficiale che vi procede, non sussistendo neppure, nello svolgimento della attività di certificazione, alcuna finalità di controllo (che potrebbe giustificare un irrigidimento delle condizioni necessarie per svolgere tale), consistendo nella mera certificazione da parte del pubblico ufficiale dell'avvenuta apposizione in sua presenza della sottoscrizione da parte di un soggetto identificato.

Le considerazioni in precedenza svolte circa la evincibilità della sussistenza del limite territoriale dal complesso normativo in materia di autenticazione di firme da parte di pubblici ufficiali escludono la condivisibilità delle osservazioni al riguardo formulate dalla parte appellante, secondo il quale la osservazione che dalla norma sopra indicata non si

evinces la sussistenza del limite della pertinenza alla competizione elettorale, e che quindi esso costituirebbe una violazione della lettera della legge, sarebbe contraddetta dalla accettazione della sussistenza del limite della territorialità che pure non sarebbe indicato nella norma stessa.

Neppure trova adeguato riscontro la affermazione dell'appellante che la giurisprudenza formatasi al riguardo ha sempre affermato che l'esercizio del potere di autentica delle sottoscrizioni, conferito in via eccezionale ai soggetti indicati dall'art. 14 della l. n. 53/1990, possa essere esercitato al ricorrere dei due requisiti concorrenti della territorialità e della pertinenza, essendo l'assunto contenuto solo nella sentenza di questa sezione n. 2501 del 2013 e niente affatto confermato dalla sentenza della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 9 ottobre 2013.

III.12.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, disposta la estromissione dal giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Caserta, del Ministero dell'Interno, della Commissione elettorale mandamentale di Arienzo e della Sottocommissione elettorale di Arienzo, l'appello principale deve essere respinto in quanto infondato.

Conseguentemente va dichiarato improcedibile l'appello incidentale condizionato proposto dal sig. Pasquale De Lucia e vanno assorbite tutte le eccezioni formulate con le sue difese.

IV.13.- Nella complessità e parziale novità delle questioni trattate il Collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare tra le parti costituite, ai sensi degli artt. 26, comma 1, del c.p.a. e 92, comma 2, del c.p.c., le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9391 del 2013, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Caserta, del Ministero dell'Interno, della Commissione elettorale mandamentale di Arienzo e della Sottocommissione elettorale di Arienzo, respinge l'appello principale e dichiara improcedibile l'appello incidentale.

Compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Fulvio Rocco, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **16/04/2014**

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)